12
Sch.

TESI

CHE

ZONCA ANTONIO

DI VENEZIA

SI PROPONE DI SOSTENERE NELLA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

nella R. Università di Padova

nell' Agosto 1867.

PADOVA

CO' TIPI DI A. BIANCHI

al Santo

FILOSOFIA DEL DIRITTO, DIRITTO E PROCESSO PENALE.

1. Lo studio del diritto naturale giova alla formazione ed alla correzione delle leggi positive.

2. La facoltà concessa ai tutori dal § 113 del Regolamento di Procedura Penale deve estendersi anche ai contutori.

3. La pubblicità dei giudizii penali è una delle più salde guarentigie dei diritti dei cittadini.

4. La questione sulla preferenza da darsi alla istituzione dei giurati in materia penale in confronto di altri sistemi non può decidersi in modo assoluto, ma solo relativamente.

STATISTICA.

5. Le statistiche del proprio paese giovano ad alimentare il sentimento di patria.

6. Vi è sommamente a fare nel sistema della viabilità comune in Italia.

7. Nel sistema generale delle ferrovie italiane si è intrapreso troppo ad una volta.

8. L'Italia ha condizioni di sviluppo industriale cospicue, purchè sieno debitamente studiate ed utilizzate.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

9. Lo studio del Diritto Romano è anche ai giorni nostri un bisogno pel giure-consulto e pel giudice.

10. Non era ammessa la successione in parte per testamento in parte per legge.

11. Il Senatus consulto Macedoniano non invalidava il prestito fatto ai figli di famiglia, ma solo negava l'azione.

12. Il figlio di un peregrino era sempre peregrino, quando pure la madre fosse cittadina romana.

EX JURE CANONICO.

13. Ecclesiae jus competit bona acquirendi et libere administrandi.

14. Ecclesiae libertati obstat regium placet.

15. Gratias, uti dicunt, expectativas jure ac merito Concilium tridentinum prohibuit.

16. Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus.

DIRITTO CIVILE.

17. La disposizione del § 1487 è applicabile al testamento estorto.

18. Il diritto di eredità non è propriamente un diritto reale.

19. Sono da riguardarsi come legittimati dal susseguente matrimonio dei loro avi, anche i figli di un figlio naturale morto innanzi che il matrimonio avvenisse.

20. Il § 456 non è applicabile al pegno giudiziale.

DIRITTO MERCANTILE.

21. Il decorso del termine di prescrizione cambiaria deve calcolarsi dal giorno della scadenza originaria anche nel caso di avvenuta prolungazione.

22. Non si può applicare per analogia l'art.° 36 del Codice di Commercio (1808) nel caso di un cambio marittimo fatto per andata e ritorno.

23. Il certificato di visita costituisce in favore del bastimento assicurato una semplice presunzione di navigabilità, che può essere distrutta colla prova del contrario.

SCIENZE POLITICHE.

24. Guardando i rapporti universali, l'utile economico tende ad armonizzare col buono morale.

25. Nell'ordinamento delle Casse di risparmio non devesi dimenticare il loro prevalente carattere di Istituti di Beneficenza.

26. La ragione del interesse è nel generale, regolata o di continuo influita da quella dei profitti.

27. Il catasto deve essere operazione anzi tutto civile e non esclusivamente fiscale.

PROCEDURA CIVILE.

28. Nel Diritto Romano passava una notabile differenza fra la confessione in *jure* e la confessione in giudicio

29. È inesattissimo il dire, che negli affari civili Tribunali e Preture abbiano parità di giurisdizione.

412.

30. La denunzia della lite può ragionevolmente praticarsi anche fra correi, benchè a tutti siasi intimata la petizione.

31. É utilissima anche nello studio della procedura la comparazione delle varie legislazioni.

F. 30204

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google